



**COMUNE DI CIMBERGO**

**Provincia di Brescia**

**DELIBERAZIONE N. 8**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **SEI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale

All'appello risultano:

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>POLONIOLI</b>	<b>GIOV BATTISTA</b>	Sindaco	Si	=
<b>POLONIOLI</b>	<b>GIUSEPPE</b>	Vice Sindaco	Si	=
<b>POLONIOLI</b>	<b>GIAN BETTINO</b>	Assessore Esterno	Si	=
<b>TOTALI</b>			<b>3</b>	<b>=</b>

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 bis dello statuto comunale, quale partecipante senza diritto di voto, all'appello risulta

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>POLONIOLI</b>	<b>GIAN ANDREA</b>	Pro Sindaco	SI	=

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario dott. Matteo Tonsi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Polonioli Giov Battista, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: **BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**PREMESSO** quanto segue:

- l'art. 3, primo e settimo comma, del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 26.2.1982, n.51, e s.m.i., ha stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico;
- l'art. 6 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella legge 26.4.1983, n. 131, e s.m.i., ha stabilito l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziati da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
- il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze ha stabilito che ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del decreto legge 28-2-1983, n.55, convertito, con modificazioni, nella legge 26-4-1983, n.131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
  1. alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
  2. alberghi diurni e bagni pubblici;
  3. asili nido;
  4. convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
  5. colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
  6. corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
  7. giardini zoologici e botanici;
  8. impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
  9. mattatoi pubblici;
  10. mense, comprese quelle ad uso scolastico;
  11. mercati e fiere attrezzati;
  12. parcheggi custoditi e parchimetri;
  13. pesa pubblica;
  14. servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
  15. spurgo di pozzi neri;
  16. teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
  17. trasporti di carni macellate;
  18. trasporti funebri, pompe funebri;
  19. uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.;
  20. collegamenti alle centrali operative della polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private o attività produttive o servizi
- l'art. 243, comma 2, del T.U. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., ha stabilito che gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242 dello stesso decreto, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi e che, in particolare - punto a) -, il costo complessivo della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto con i relativi proventi e contributi in misura non inferiore al 36%. A tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare;
- per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale e regionale, tipizzate nell'elenco disposto con Decreto emanato in data 31 dicembre 1983 dal Ministero dell'Interno di concerto con quelli del tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del D.L. 55/1983;
- l'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ora artt. 242 e segg. del TUEL, ha ribadito e stabilito che sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali di copertura del costo dei servizi nel limite del 36% esclusivamente gli enti che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie;

**RITENUTO** opportuno precisare che per quanto riguarda il trasporto scolastico, il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di pasti caldi a domicilio sono servizi non inclusi nell'elenco dei servizi a domanda individuale;

**PRESO ATTO** che il Comune di Cimbergo, sulla base dei dati contabili esaminati, si presuppone non ricada, per l'anno 2024, nella fattispecie di Ente in "situazione strutturalmente deficitaria". Tale dato sarà determinato e confermato in sede di approvazione del conto del bilancio 2024;

**RILEVATO** che l'art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

**VISTO** l'art. 172 – comma 1 – lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: "*Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi*";

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ACQUISITO** ed allegato il parere favorevole di Regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) di **approvare** quanto enunciato nella premessa;
- 2) di **dare atto** che per l'anno 2024 non sono attivi servizi pubblici a domanda individuale;
- 3) di **dare atto** del parere espresso in premessa i sensi dell'art.49 e 151 , 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 4) di **comunicare** il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) di **dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199;
- 6) di **dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.



**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott. Bella Giacomo

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

f.to Polionioli Giovanni Battista

IL VICE SINDACO

f.to Polionioli Giuseppe



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Matteo Tonsi

---

### ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il - 9 MAR. 2024 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale [www.comune.cimbergo.bs.it](http://www.comune.cimbergo.bs.it) in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, - 9 MAR. 2024.



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Matteo Tonsi

---

### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addi..... - 9 MAR. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Matteo Tonsi

